SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

237ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 31 MARZO 1989

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI .... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 4

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi» **(1622)**:

GALEOTTI *(PCI)* 4, 10, 12
AMABILE *(DC), relatore* 8, 10
* BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 8, 10
PERUGINI *(DC)* 11
MANCIA *(PSI)* 12

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1623

PRESIDENTE 13
LOMBARDI *(DC)* 13

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» **(1623)** *(Relazione orale)*:

LOMBARDI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 14, 16
TOSSI BRUTTI *(PCI)* 15
POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno* . 16
MURMURA *(DC)* 17

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1989 18

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 20

GOVERNO

Trasmissione di documenti 20

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Aliverti, Andreatta, Bonalumi, Bozzello Verole, Butini, Carli, Ceccatelli, Citaristi, Cuminetti, Donat-Cattin, Fassino, Grassi Bertazzi, Graziani, Kessler, Marniga, Melotto, Nepi, Orlando, Parisi, Riva, Rumor, Vella, Zangara.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 30 marzo 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 112, recante disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive, nonchè per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto» (1667);

«Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1989, n. 114, recante disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè in materia di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470» (1669);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del tesoro:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 113, recante misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi» (1668).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nella serata di ieri, ha unanimemente deciso che la votazione dei restanti emendamenti e quella finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'autonomia impositiva degli enti locali abbia luogo nella giornata di martedì 4 aprile, alle ore 18.

. Pur in considerazione del fatto che nella giornata di domani, 1° aprile, scadrà il termine dei 30 giorni previsti dal Regolamento per la deliberazione finale dell'Assemblea, la Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente accolto la proposta del Presidente di effettuare tale deliberazione nella suddetta giornata di martedì 4 aprile.

Ciò non costituirà, su conforme avviso dei Capigruppo, in alcun modo precedente.

Nel corso della odierna seduta saranno pertanto esaminati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sulle assicurazioni e sull'Avvocatura dello Stato.

Il disegno di legge sui ruoli del Ministero dell'interno, su richiesta della competente Commissione, sarà nuovamente inserito nel calendario dei lavori dalla prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Discussione e approvazione del disegno di legge

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi» (1622)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Galeotti. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto confermare il giudizio del tutto negativo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 68 che abbiamo già espresso in Commissione; nello stesso tempo vorrei preannunciare, pertanto, il nostro voto contrario.

Credo che sia opportuno spiegare le ragioni del nostro giudizio severo sul provvedimento al nostro esame. Voglio anzitutto chiarire un aspetto: da parte nostra non si tratta di una posizione preconcetta. Credo che il rappresentante del Governo, il relatore e i colleghi della Commissione debbano darci atto di aver condotto con impegno in Commissione la nostra battaglia nel tentativo di modificare questo decreto. Soprattutto credo sarà opportuno ricordare anche in quest'Aula, nel momento in cui ci si accinge a convertire questo decreto-legge, i contenuti del provvedimento al nostro esame.

Il decreto prevede una proroga delle tariffe dell'assicurazione della responsabilità civile auto che sono state in vigore fino al 28 febbraio di quest'anno, mentre al 1° marzo di quest'anno sarebbero dovute entrare in vigore delle nuove tariffe da stabilire sulla base di criteri previsti dall'attuale disciplina. Questo non è avvenuto e credo che sia opportuno spiegarne il perchè. Non è avvenuto non solo perchè il decreto proroga questi termini di due mesi, ma perchè a seguito di una nostra sollecitazione, di un forte impegno in Commissione esercitato fin dall'ottobre dell'anno scorso, la Commissione stessa è stata invitata a vagliare meglio la portata degli attuali criteri di determinazione delle tariffe della responsabilità civile auto. Infatti, il Presidente della Commissione e la Commissione tutta, accogliendo la nostra sollecitazione, hanno provveduto a svolgere un'approfondita indagine che si è conclusa agli inizi di febbraio, con una risoluzione che indubbiamente fissa alcuni punti importanti, determina anche alcuni orientamenti ed indirizzi, ma poi è finito tutto lì.

Noi ci siamo dissociati da questa risoluzione perchè non arrivava ad una conclusione, non dava l'*input* a nostro avviso necessario per la determinazione delle nuove tariffe. Ma perchè tutto questo? Perchè quest'anno da parte delle compagnie assicuratrici, ed in particolare da parte della Associazione nazionale delle imprese di assicurazione, era stata avanzata una richiesta di incremento delle tariffe stesse, cari colleghi, del 19,3 per cento. Siamo, come voi comprendete bene, ben al di sopra del tasso programmato di inflazione, ma siamo abbondantemente al di sopra anche del tasso reale di inflazione, secondo i dati, sebbene provvisori.

Si trattava di un dato anomalo, e non dico nulla di nuovo, perchè nella stessa risoluzione approvata dalla maggioranza in Commissione si ritiene del tutto ingiustificata questa richiesta.

Ma voglio aggiungere che un'altra compagnia assicuratrice importante, l'UNIPOL, aveva avanzato una richiesta ben al di sotto del 19,3 per cento, anche questa al di sopra del tasso di inflazione, del 12,6 per cento: quasi 7 punti in meno rispetto alla richiesta di aumento delle tariffe avanzata dalla associazione di categoria.

Credo che apparirà abbastanza ovvio ai colleghi, anche a quelli che non conoscono a fondo questa materia, che qualcosa evidentemente non va nei meccanismi di determinazione delle tariffe. Proprio questo è emerso in Commissione e queste sono state fondamentalmente le ragioni che hanno indotto la 10ª Commissione a svolgere l'indagine che si è conclusa nei termini che prima accennavo.

Quale sarebbe stato lo sbocco naturale, almeno a nostro giudizio, dopo l'indagine, e tenendo presente che è giacente qui al Senato, e anche alla Camera, un disegno di legge del nostro Gruppo che risale addirittura agli inizi di febbraio del 1988? Tale disegno di legge riguarda una revisione ed una riforma dell'intera disciplina delle assicurazioni per la responsabilità civile auto, e all'interno di questo stesso disegno di legge, concernente la disciplina complessiva, abbiamo previsto una rideterminazione dei criteri per fissare, per l'appunto, le tariffe della responsabilità civile auto. È infatti di dominio comune ormai che tali criteri debbano essere rivisti.

Si sarebbe potuto perciò, a distanza di oltre un anno, se si fosse preso in esame quel nostro disegno di legge – e non ve ne è allo stato attuale uno analogo della maggioranza e del Governo – avviare la discussione intorno alla nuova disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile auto. E

questa è una necessità avvertita da tutti: il problema, come voi sapete, riguarda la prevenzione della sinistralità fino alla determinazione di quelli che dovrebbero essere i criteri per valutare il danno biologico. C'è una sentenza, ormai di alcuni anni, della Corte costituzionale che ha stabilito in proposito un orientamento abbastanza deciso, e la magistratura poi determina secondo criteri che variano da organo giudicante a organo giudicante. In questa nostra proposta è contenuto, come dicevo, tutto questo.

Ma noi abbiamo poi chiesto in Commissione, di fronte a questo decreto presentato dal Governo, cosa avverrà dopo questo slittamento di due mesi. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si crea così solo uno stato di precarietà, di incertezza: due mesi, e poi? Ciò danneggia, le stesse compagnie assicuratrici e – mi permetto di dire – soprattutto milioni di utenti, di automobilisti, di consumatori di questo prodotto assicurativo; e si badi bene – dico una cosa ben nota – che si tratta di una assicurazione obbligatoria e non facoltativa. Due mesi, poi cosa succede? Probabilmente si perde altro tempo e allora abbiamo chiesto che comunque in via subordinata si potesse stralciare la parte del nostro disegno di legge relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per poterla esaminare. Tra l'altro la stessa indagine approfondita svolta dalla 10ª Commissione, lo voglio ricordare e sottolineare, aveva ormai raggiunto alcuni elementi di valutazione e aveva a disposizione dei criteri e dunque si sarebbe potuto esaminare quegli elementi piuttosto che perdere ancora altri mesi.

Esiste una precarietà e un'incertezza che danneggiano complessivamente il sistema assicurativo, soprattutto le piccole e medie imprese assicuratrici (perchè sono quelle che gestiscono in modo particolare questo tipo di assicurazione e, ovviamente, se non marginali certamente sono le imprese meno forti e robuste), e danneggiano l'utenza e i consumatori di questo prodotto assicurativo.

Avevamo chiesto questa soluzione, niente di eccezionale: ma diversi nostri emendamenti sono stati ritenuti improponibili in Commissione perchè non afferenti la materia – cosa molto discutibile – e quindi non sono arrivati neanche in Aula; però c'è un nostro emendamento, che ovviamente è stato respinto dalla Commissione ma che è all'attenzione dei colleghi, in cui chiediamo di rinviare la determinazione dei criteri di fissazione delle tariffe per il periodo 1989-1990 fino al momento in cui non saranno fissati i nuovi criteri. Si dirà, come ci è stato detto, che questo è un dato incerto e non si sa quando questo evento potrà avvenire. Ma, colleghi, questo evento dipende da noi, abbiamo tutti gli elementi: perchè perdere altro tempo e non stabilire questi criteri? A questo punto si può bloccare, o quanto meno determinare anche in via provvisoria, un incremento delle tariffe nei limiti del tetto del tasso di inflazione programmato, o al massimo del tasso reale di inflazione intorno al 6 per cento, e poi determinare immediatamente dei nuovi criteri.

Non si tratta di una cosa complicata, abbiamo avanzato delle proposte precise. Non voglio entrare in valutazioni tecniche, ma la tariffa è formata di due elementi: il cosiddetto premio puro e il caricamento, che è un elemento soggetto nella sua determinazione non solo a dati oggettivi ma anche a dati previsionali. Una volta per tutte bisogna dare maggior obiettività e trasparenza a questi elementi. Mi riferisco in particolare al tasso di sinistralità, che è un dato previsionale, e al tasso di redditività delle riserve

tecniche, che abbiamo fissato e stabilito come è possibile determinare; poi, a consuntivo, se rispetto alla tariffa determinata in quel certo modo ci dovesse essere una divaricazione a favore della compagnia assicuratrice, quest'ultima potrà indicare a perdita quella differenza che il dato oggettivo del mercato ha finito con lo stabilire.

Il contenuto di questo decreto, tutto sommato molto semplice, ci sembra in effetti una soluzione precaria che dimostra l'incertezza e soprattutto la divisione che c'è all'interno delle forze di maggioranza e del Governo stesso su questo problema, come sappiamo bene. Ancora una volta si tratta di una soluzione abbastanza pasticciata, che crea questa aleatorietà (siamo in termini di assicurazioni di rischio e possiamo usare questo termine) e finisce col penalizzare soprattutto l'utenza; perchè non dobbiamo dimenticare che il vero problema che tutto sommato è sotteso a tutto questo discorso e alle polemiche che ci sono state a proposito della determinazione delle tariffe è la qualità del servizio assicurativo, in particolare di questo servizio assicurativo perchè si tratta di un'assicurazione obbligatoria. La qualità del servizio è del tutto insoddisfacente, lo dico in linea generale e poi occorrerebbe fare – non è certamente questa la sede nè il momento – dei distinguo; ma questo è il dato, questo dicono i cittadini, questo dicono i milioni di automobilisti, questo hanno detto in Commissione le organizzazioni degli utenti, dei consumatori, questo ci hanno detto le organizzazioni sindacali. Tutto questo si riconosce a febbraio nella nostra risoluzione, anzi vorrei dire nella risoluzione che è stata votata dalla maggioranza perchè noi non eravamo soddisfatti neanche di questa conclusione pur apprezzando i diversi passaggi. Si parla di ulteriore contenimento dei costi di gestione, ma a fronte di questo si riportano giudizi che sono stati espressi in Commissione, dove si è parlato di casi di colpevoli ritardi e di vistose carenze nel servizio prestato dalle imprese nel settore della liquidazione e del risarcimento dei sinistri.

Non c'è bisogno di aggiungere molto a tutto questo; credo che esisterebbero le condizioni se ci fosse apertura, se ci fosse la volontà, di risolvere questo problema anche in tempi abbastanza rapidi. Anche nel periodo dei due mesi di proroga, a nostro giudizio, e cioè nei 60 giorni entro i quali si deve procedere alla conversione del decreto, ci sarebbe la possibilità allo stato degli atti, conoscendo i fatti ed avendo approfondito la Commissione stessa ed i suoi componenti attraverso questa indagine che ho ricordato i vari elementi, avendo ascoltato sia l'organizzazione datoriale quanto i consumatori e tutte le parti possibili e immaginabili (e ci sarebbe tuttora questa possibilità se ci fosse, come si suol dire, la volontà politica), di andare ad una soluzione rapida, confacente, adeguata alla richiesta che viene da parte dell'utenza.

Noi ci facciamo portavoce di tutto questo, non chiediamo niente di eccezionale. Ecco perchè, come ho detto all'inizio, non pensiamo di aver fatto o di fare in quest'Aula un'opposizione pregiudiziale e preconcetta. Tutt'altro. I disegni di legge che abbiamo presentato in proposito e l'atteggiamento che abbiamo in particolare in questa materia come del resto anche in altre materie, le proposte che abbiamo fatto molto concrete e precise, la disponibilità ad andare avanti che abbiamo espresso in tutte le sedi, avrebbero consentito e consentirebbero ancora di andare ad una conclusione soddisfacente certamente per le imprese stesse, per le quali ovviamente questo stato di incertezza non può che creare elementi di danno, ma in modo particolare, mi permetto di sottolinearlo ancora, nei confronti di

quell'utenza che reclama da tempo (a nostro giudizio giustamente) un servizio assicurativo più qualificato.

Mi permetto di aggiungere che ci avviamo verso l'Europa del 1992 e si tratta di un servizio così importante: adeguiamoci agli *standards* europei che indubbiamente, come abbiamo constatato anche nell'indagine che abbiamo svolto, sono più avanti rispetto ai risultati che pure, va riconosciuto, in questi ultimi anni in qualche misura sono stati ottenuti in Italia nella qualificazione di questo servizio. Siamo però ben lontani da quello che dovrebbe essere un servizio assicurativo nazionale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi per i quali il presente decreto va convertito malgrado le affermazioni del collega Galeotti, consistono nel fatto che proprio l'esistenza di elementi di previsione nella formazione delle tariffe, rappresentati da un lato dalla frequenza dei sinistri e dall'altro dall'andamento del tasso inflattivo, hanno suggerito, nel momento in cui si andava a definire l'aumento per l'esercizio 1989, un rinvio di due mesi per poter da un lato valutare meglio quelli che sarebbero stati i *trend* inflattivi dei mesi o degli anni successivi, anche alla luce delle manovre che il Governo aveva in corso di avvio, e da un altro lato per poter conoscere meglio gli elementi concreti relativi alla sinistralità degli ultimi mesi che avevano subito delle variazioni per effetto di provvedimenti normativi.

Non vi è dubbio che il fatto che le tariffe siano costruite sulla base di elementi di previsione rappresenta ogni volta che si va a determinare la tariffa stessa un elemento di difficoltà, per cui anche il relatore condivide le valutazioni espresse dal collega Galeotti e che anche il Governo in parte ha fatto proprie sulla necessità di rivedere questi meccanismi per poter eliminare il più possibile gli elementi di aleatorietà nella formazione del prezzo stesso. Pertanto, anche perchè la revisione di questi meccanismi avrebbe comportato una modifica piuttosto sostanziosa del testo del decreto stesso, giudicata quindi da parte degli uffici del Senato non compatibile con la necessità invece di procedere rapidamente rimanendo il più fedeli possibile al testo presentato dal Governo, abbiamo ritenuto di rinviare ad altra sede, che peraltro tutte le forze politiche hanno ritenuto di dover accelerare il più possibile, l'esame delle riforme da compiere per il settore della responsabilità civile auto.

Per queste ragioni, per la necessità cioè di consentire al Governo, oltre agli elementi relativi al sistema della responsabilità civile auto, anche la possibilità di valutare meglio elementi più generali, ritengo che il Parlamento debba convertire in legge il presente decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, signori senatori, il Governo raccomanda la conversione di questo decreto-legge che si è reso necessario per due motivi fondamentali. Innanzitutto per dar modo di valutare meglio una serie di dati di carattere previsionale; infatti, la tariffa dei premi e le condizioni di polizza vengono appunto a formarsi sulla base da un lato di dati storici e oggettivi e

dall'altro di dati previsionali, per cui si rende opportuno valutare meglio i dati di carattere previsionale sia per quanto riguarda la frequenza dei sinistri, sia per quanto riguarda l'andamento dell'inflazione. In secondo luogo, e soprattutto, il decreto era necessario per inquadrare questi provvedimenti nel quadro della manovra più generale di politica economica che il Governo si apprestava ad assumere anche in relazione ai nuovi processi inflazionistici in atto. Da questo punto di vista quindi il Governo raccomanda la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Vi è poi un problema di carattere generale, cui hanno fatto cenno il senatore Galeotti ed il senatore Amabile, relativo alla necessità di andare ad una modifica complessiva del meccanismo di determinazione delle tariffe dei premi. Il Governo ha già dichiarato in Commissione il proprio assenso circa la necessità di andare ad una modificazione del meccanismo. Detta modificazione può avvenire sia attraverso miglioramenti dell'attuale meccanismo, cui accennava il relatore, sia attraverso modifiche più radicali che fatalmente dovranno andare verso una, anche se graduale, liberalizzazione secondo quegli orientamenti che dovranno poi essere concordati in sede CEE, arrivando quindi al mercato unico della prestazione dei servizi assicurativi.

Per questi motivi, il Governo raccomanda la conversione in legge del decreto-legge in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 68, recante proroga al 30 aprile 1989 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, stabilite con la delibera n. 8/1988 del Comitato interministeriale prezzi.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Fino al 30 aprile 1989 restano ferme, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 8/1988 del 26 febbraio 1988.

2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 30 aprile 1989 avranno vigore dal 1° maggio 1989 al 30 aprile 1990.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino al 30 aprile 1989» *con le altre*: «Fino alla modifica dei criteri di determinazione delle tariffe».

1.1 GALEOTTI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI, BAIARDI, VISCONTI, SENESI

Sopprimere il comma 2.

1.2 GALEOTTI, CONSOLI, GIANOTTI, CARDINALE, CISBANI, BAIARDI, VISCONTI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, in verità gli emendamenti – se i colleghi hanno potuto leggerli – sono abbastanza semplici. Ovviamente, il secondo emendamento non è altro che il risultato logico dell'emendamento 1.1, con il quale – come cercavo di spiegare nel mio primo intervento – abbiamo proposto questa «moratoria» (chiamiamola impropriamente così!), in attesa di quella che a nostro giudizio potrebbe essere una rapida individuazione della disciplina della nuova determinazione delle tariffe. Del resto, a questo proposito, proprio per accelerare i tempi, il Gruppo comunista – come dicevo prima – ha presentato un proprio disegno di legge oltre un anno fa; qualche settimana fa abbiamo anche chiesto la procedura d'urgenza per l'esame di questo disegno di legge di riforma della responsabilità civile auto.

Ovviamente, raccomando all'Assemblea, per le ragioni che ho già esposto nel mio intervento precedente, l'approvazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AMABILE, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

* BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Per i contratti in corso al 1° marzo 1989, che verranno a scadere nello stesso mese o nel corso del mese successivo, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dall'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e comunque entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato, in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

Articolo 3.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare, fino al 7 aprile 1989, eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PERUGINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUGINI. Signor Presidente, colleghi, dichiaro innanzitutto che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. Condivido quanto il relatore Amabile ha affermato in sede di relazione ed in sede di replica; in particolare sottolineo i richiami, presenti nella relazione stessa ed anche nell'intervento del collega Galeotti, all'indagine conoscitiva che in piena autonomia la Commissione industria, commercio e turismo del Senato ha svolto in materia di tariffe e di premi nel campo assicurativo. Inoltre mi rifaccio agli approfondimenti che sono stati prospettati sia allo scopo di fronteggiare aspetti inflazionistici sia per verificare l'effettiva situazione che non deve subire peggioramenti e che invece, anche in considerazione dei ritardi che sono stati qui richiamati, deve tendere a realizzare momenti migliorativi e situazioni sopportabili per l'utenza.

Il periodo di proroga presuppone che la vasta problematica, aperta nel settore assicurativo e già all'esame del Parlamento, venga attentamente e più sollecitamente avviata a soluzione. Gli argomenti che sono stati qui richiamati sono molteplici. Non vi è dubbio che esiste un problema di tariffe e di fasce nonchè un problema di definizione di un mansionario anche per la responsabilità civile trattandosi di una parte del settore assicurativo prevista da una legge; un mansionario che deve disciplinare i compensi ed i rapporti tra imprese ed agenti. Esiste anche la necessità di una equità di remunerazione nei confronti degli operatori più diretti. In altre parole, occorre porre mano a tutto ciò che attiene alla riforma più complessiva della responsabilità civile auto.

Questi elementi di riflessione introdotti dal Governo devono servire per la predisposizione di un valido e più efficace provvedimento che anche in questa sede viene sollecitato. Sono questi i motivi per cui il Gruppo della Democrazia cristiana, come ho già detto all'inizio del mio intervento, voterà a favore del disegno di legge di conversione al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano al disegno di legge di conversione al nostro esame. In sede di Commissione abbiamo portato avanti un confronto ed una serie di consultazioni che ci hanno mostrato l'esistenza di disfunzioni nell'ambito complessivo del sistema assicurativo. Come socialisti abbiamo posto il problema di giungere, con maggiore celerità, ad una riforma complessiva che tenga conto soprattutto delle esigenze dei consumatori. Non vi è una certezza, bensì una difficoltà in ordine agli obiettivi che i consumatori vogliono prioritariamente portare avanti. Nel momento in cui esprimiamo il nostro voto favorevole vogliamo ricordare al Governo ed al Parlamento l'esistenza di problemi sui quali è necessario intervenire definitivamente perchè bisogna dare la garanzia e la certezza di una riforma più democratica che tenga conto di alcune iniziative complessive che sono state portate avanti ma anche delle esigenze di efficienza, di funzionalità e di certezza dei consumatori. (*Applausi dalla sinistra*).

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già preannunciato ed esprimo ora, a nome del Gruppo comunista, il voto contrario alla legge di conversione del decreto-legge in esame. Ho già esposto le ragioni e quindi non ho bisogno di ricordarle in questa dichiarazione. Tuttavia faccio un auspicio. Il decreto-legge muove dall'Aula del Senato a quella della Camera. Mi auguro che comunque, se il decreto dovesse essere convertito in legge, da parte del Governo e del Comitato interministeriale prezzi – che alla fine dovranno pur determinare la tariffa per il 1989 ed il 1990 – si tenga conto dei risultati dell'indagine conoscitiva e della discussione che si è svolta anche in

quest'Aula oggi. In sostanza mi auguro che si tenga conto delle ragioni per le quali è necessario innanzi tutto procedere immediatamente verso un contenimento rispetto alle richieste che sono state avanzate, quanto meno nei limiti del tasso di inflazione, e comunque procedere rapidamente verso la definizione di una nuova disciplina per l'assicurazione della responsabilità civile auto che offra al cittadino utente tutte quelle garanzie cui ho già accennato.

All'interno di questa revisione, di questo riordino, di questa riforma, di questa disciplina, mi auguro si possa giungere ad una nuova, più giusta e più equa determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per tale assicurazione che, come ho già ricordato, è obbligatoria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1623

LOMBARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1623, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Lombardi si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato» (1623) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato», per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LOMBARDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il decreto-legge di cui si chiede la conversione è stato emanato con l'intendimento di risolvere alcuni seri dubbi interpretativi insorti sullo stato giuridico di 76 dipendenti dell'Avvocatura dello Stato i quali, assunti come personale precario, hanno visto trasformare il loro rapporto in quello di dipendenti non di ruolo dello Stato. I dubbi interpretativi riguardano appunto la questione se questa trasformazione sia o meno avvenuta.

Come è noto, l'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, aveva autorizzato l'Avvocatura dello Stato ad assumere personale straordinario con rapporto, rinnovabile per uguale periodo, avente la durata annuale. L'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394 (emanata cioè due anni dopo), ebbe a prorogare per un ulteriore biennio le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge precedentemente citata, stabilendo che la misura massima delle assunzioni fosse fissata in 180 unità e che, nei limiti sopra indicati, potessero essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto.

Per la disciplina del rapporto di impiego del personale così assunto, la legge n. 271 dettava alcune norme per le quali tale rapporto non era assimilabile a quello dei dipendenti ordinari non di ruolo, data la temporaneità e l'eccezionalità dell'assunzione e la naturale precarietà dell'impiego, destinato a cessare allo spirare del termine previsto con il venire meno delle eccezionali ragioni che ne avevano consentito l'assunzione. Pertanto il rapporto di lavoro in questione era regolato secondo le seguenti fondamentali caratteristiche: retribuzione riferita alle effettive giornate di servizio prestato, esclusione dei congedi straordinari e delle aspettative, congedi ordinari ridotti, destituzione in caso di assenza ingiustificata, esaurimento del rapporto alla scadenza dei termini di legge.

Decorso il secondo biennio, sopravveniva la legge 15 ottobre 1986, n. 664, la quale, all'articolo 6, prevedeva il mantenimento in servizio dei suddetti precari fino al compimento di un triennio ed il successivo espletamento di un esame-colloquio preordinato alla formale immissione in ruolo.

A questo punto insorgevano alcuni dubbi interpretativi. Da una parte l'Avvocatura dello Stato ed il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per l'organizzazione del personale, ritenevano che fosse divenuta applicabile al personale straordinario la normativa relativa ai dipendenti statali non di ruolo, fino all'immissione in ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 664 del 1986, mentre dissentiva il Dipartimento per la funzione pubblica, sicchè la Presidenza del Consiglio, pur aderendo alla tesi più favorevole ai precari, si induceva a chiedere il parere del Consiglio di Stato.

Nelle more, l'effettiva applicazione ai precari dello *status* del personale statale non di ruolo avveniva con tre distinte circolari dell'avvocato generale dello Stato. Senonchè, con parere in data 20 gennaio 1988, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che al personale in questione non fosse applicabile il più favorevole *status* del personale non di ruolo.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione è stato quindi emanato al fine di ritenere applicabile al suddetto personale, che – si ripete – è di 76 unità, lo stato giuridico del personale statale non di ruolo, soprattutto allo scopo di evitare le conseguenze che deriverebbero dalla tesi ritenuta dal Consiglio di Stato, cioè in primo luogo, la cessazione immediata del rapporto di lavoro straordinario nei confronti del personale che ha già compiuto il

triennio di servizio di cui all'articolo 6 della legge n. 664 del 1986, fino alla formalizzazione del decreto di immissione in ruolo a seguito del superamento dell'esame-colloquio, con la conseguenza della perdita del posto di lavoro per alcuni mesi; in secondo luogo, l'invalidità dell'elezione dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente e al consiglio di amministrazione e di tutte le deliberazioni adottate; in terzo luogo, il recupero di tutte le somme corrisposte dal marzo 1988 all'attualità in relazione ad aspettative per motivi di salute e congedo straordinario, congedo facoltativo *post partum*, ferie ulteriormente godute rispetto a quanto previsto per il personale precario (30 giorni annui anzichè 24), contribuzione a titolo di previdenza e di assistenza.

La 1ª Commissione ha ritenuto che, nel merito, l'interpretazione autentica prevista dal decreto-legge fosse da condividere. Il Gruppo comunista si è astenuto e ha ribadito le sue censure, già espresse in sede di esame dei presupposti di costituzionalità, circa l'uso del decreto-legge per sanare una situazione che avrebbe potuto essere normalizzata attraverso uno strumento legislativo ordinario.

Si propone pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tossi Brutti. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, poche parole per dichiarare l'astensione del Gruppo comunista, un'astensione che, come ha già ricordato il relatore, trova ragione non nel merito del provvedimento, ma nel metodo, perchè ancora una volta si è utilizzato il decreto-legge.

Come ricordava il relatore, nel merito, il provvedimento in approvazione trae origine da un conflitto circa l'interpretazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664. Come si ricorderà, con questa legge si è provveduto alla ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato. L'articolo 6 di detta legge prevede l'immissione in ruolo, previo superamento di un esame-colloquio, del personale straordinario assunto presso l'Avvocatura dello Stato in base alle legge n. 271 del 1982 e n. 394 del 1984. L'interpretazione di questo articolo è il punto del conflitto; precisamente, se anche dopo l'approvazione della legge del 1986 debba permanere o meno il carattere precario del rapporto originariamente costituito in base alle leggi ricordate del 1982 e del 1984. È su questo punto che è insorto il conflitto fra l'Avvocatura dello Stato e il Ministero del tesoro da un lato e il Dipartimento per la funzione pubblica ed il Consiglio di Stato dall'altro.

Sussistendo queste difficoltà interpretative, concordiamo sull'opportunità di un'interpretazione autentica la quale renda esplicito che a questo personale, fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, si applica il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Non è quindi questo il punto, non è sull'opportunità della disposizione interpretativa che non concordiamo, ma è – come dicevo all'inizio – sullo strumento del decreto-legge, cui ancora una volta si è fatto ricorso. Voglio qui ricordare che le difficoltà interpretative su cui si sono incentrati i pareri e le circolari ricordati dal relatore perdurano dal 1986; pertanto, non solo c'era il tempo per provvedere, ma sarebbe stato comportamento doveroso da parte del Governo

porre fine a questa situazione di incertezza interpretativa presentando un disegno di legge. Inoltre va precisato che non si sono verificate all'improvviso ragioni di particolare urgenza e necessità perchè gli atti relativi al personale in questione sono sempre stati registrati dalla Corte dei conti, e quindi si sarebbe ben potuto provvedere con un disegno di legge.

Invece, ancora una volta, si è fatto ricorso al decreto-legge, metodo da considerarsi ormai usuale, direi quasi alluvionale nel modo di procedere del Governo, metodo che consideriamo grave ben al di là del modesto contenuto di questo provvedimento. Il Parlamento, infatti, è sempre più invaso da decreti-legge, senza limiti di materia e senza limiti di presupposti; l'uso della decretazione d'urgenza è talmente generalizzato e abituale da far chiedere al Parlamento in generale e a questa Camera in particolare se ci si stia avviando a considerare il decreto-legge uno strumento ordinario, o meglio il vero strumento ordinario di legislazione, tanto più che ormai è invalsa la prassi di considerare i requisiti della necessità e dell'urgenza sempre più riferiti all'urgenza del puro provvedere, piuttosto che al contenuto del provvedimento legislativo; questo, a mio giudizio, è l'elemento più grave, perchè si apre una falla enorme, si modifica la Costituzione materiale, alterando in maniera decisiva la natura stessa della funzione del Parlamento.

La nostra astensione intende rendere testimonianza su questo problema e rivolgere un invito e un monito a porre un freno su questa china pericolosa; è per questo che il Gruppo comunista si asterrà dal voto sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LOMBARDI, *relatore*. Vorrei spendere soltanto due parole per dire che, se la senatrice Tossi Brutti è convinta che nel merito vada accolta la tesi secondo cui al personale in questione debba riconoscersi lo *status* di personale non di ruolo, deve anche riconoscere che il mezzo usato, cioè il decreto-legge, nel caso in esame era assolutamente inevitabile. Il parere del Consiglio di Stato, infatti, aveva tolto ogni legittimità all'ulteriore mantenimento in servizio del suddetto personale, che veniva trattenuto soltanto in virtù di circolari dell'avvocato generale.

D'altra parte, il fatto che, dalla data del parere del Consiglio di Stato, questa anomala situazione si fosse protratta per circa un anno, ha rafforzato la necessità di un provvedimento che in via immediata consentisse la legittima prosecuzione del servizio da parte del suddetto personale. La scelta di un disegno di legge ordinario avrebbe reso inevitabile la cessazione del servizio del personale in questione, con le conseguenze che si sono illustrate in precedenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

POSTAL, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

Ricordo che il testo del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MURMURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, che nasce dall'esigenza di mantenere in servizio il personale – quasi tutto appartenente alla seconda e alla quarta qualifica funzionale – che assomma al 20 per cento dell'intero personale amministrativo dell'Avvocatura, di fronte al contrastante comportamento del Consiglio di Stato, della Presidenza del Consiglio e dell'Avvocatura dello Stato. Come è facile comprendere, senza un tale intervento, si sarebbe arrecato un notevole nocumento all'attività istituzionale dell'Avvocatura.

Da cosa nasce questo contrasto di opinioni? Il Consiglio di Stato – lo ha detto anche il relatore – considera inapplicabile al personale in questione il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 1947, muovendo dal convincimento che nessuna innovazione normativa è stata introdotta dall'articolo 6 della legge n. 664 dell'ottobre 1986.

Questa interpretazione, oltre alle conoscenze pratiche di cui si è fatto cenno, è errata, poichè dal combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 271 del 1982, dell'articolo 1 della legge n. 394 del 1984 e del decreto del

Presidente della Repubblica del 31 marzo 1971, n. 276, si ricavano tre principi: la non assimilabilità del rapporto per questo personale con quello degli ordinari dipendenti non di ruolo, per il carattere temporaneo dell'assunzione e per la natura precaria dell'impiego; il profondo mutamento del rapporto di lavoro determinato per questo personale dalla legge n. 664 del 1986 che, come è stato qui ricordato, aveva ad oggetto la ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura dello Stato, legge che, all'articolo 6, terzo comma, prevede l'immissione in ruolo del personale, così rimuovendo la precarietà del rapporto; è indispensabile avere presente che la disciplina praticabile per questo rapporto di lavoro va individuata sulla base dell'elemento «straordinarietà», sostanziato nel carattere giornaliero del rapporto, nella necessità di risolverlo alla scadenza del termine, nella non revocabile perdita di un semestre decorrente dalla prima prestazione di lavoro per 90 giorni. Ciò non può più trovare applicazione dopo la legge n. 664.

Si deve, pertanto, ritornare alla legge generale – è stato qui rilevato – del rapporto di impiego del personale non di ruolo. Se così non fosse, avremmo la strana situazione per cui o mancherebbe, ove si seguisse questa interpretazione del Consiglio di Stato, ogni disciplina sulla intera materia o si dovrebbe pervenire alla tesi veramente kafkiana in base alla quale la legge ha contemporaneamente riconosciuto e negato le esigenze della Avvocatura, nel senso che avrebbe consentito le assunzioni di personale precario e nello stesso tempo ne avrebbe disposto l'estromissione tra il compimento del triennio e l'espletamento dell'esame-colloquio, al cui esito invece è subordinata la immissione in ruolo; il che contrasta anche con lo stesso articolo 6, comma 4, della legge n. 664 del 1986.

Pertanto, non vi è risoluzione del rapporto, come ritenuto dal Consiglio di Stato, ma bisogna attivare il procedimento per la immissione in ruolo, che consente – speriamo per tutti – atteso il superamento dell'esame-colloquio, il mantenimento in servizio e quindi la possibilità ed il diritto di mantenere il posto di lavoro.

Vi è questa esigenza di chiarezza e di servizio ed a tale criterio risponde anche l'adozione del decreto-legge, perchè vi è la urgenza di non perdere questo posto di lavoro e soprattutto vi è l'esigenza di non licenziare queste persone, essendovi indiscutibilmente una presunzione di illegittimità nel mantenimento in servizio, atteso il parere contrario del Consiglio di Stato.

Sono queste le ragioni per le quali confermiamo il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, che è un voto rivolto anche a dare maggiore chiarezza al rapporto di pubblico impiego in tutte le pubbliche amministrazioni, evitando il reiterarsi di provvedimenti provvisori che il più delle volte raggiungono il carattere della definitività, ma, contemporaneamente a questo, portano disordine e preoccupazioni. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

È approvato.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 4 aprile 1989

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 aprile 1989, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale (1621) (*Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 10,25*).

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 237

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DE GIUSEPPE, SARTORI, DI STEFANO, TANI, PULLI, BUSSETI, FAVILLA, DONATO, MEZZAPESA e PATRIARCA. – «Elevazione da due a tre anni del periodo di pratica professionale e nuovi criteri per la determinazione degli onorari per i ragionieri e periti commerciali» (1670);

BOGGIO, CAPPELLI, TANI, COVIELLO, PATRIARCA, SARTORI, PULLI, BUSSETI, DONATO e MEZZAPESA. – «Organici del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia» (1671);

BOGGIO, CAPPELLI, TANI, COVIELLO, PATRIARCA, SARTORI, PULLI, BUSSETI, DONATO e MEZZAPESA. – «Istituzione della "Medaglia al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e della "Croce di anzianità di servizio" per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo medesimo» (1672);

SARTORI, ANGELONI, TOTH, DI STEFANO, TANI, COVIELLO, PULLI, BUSSETI, DONATO e PATRIARCA. – «Estensione agli enti inclusi nelle tabelle di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, di alcune disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88» (1673).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 28 marzo 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Aeritalia/Boeing (*Doc.* LVIII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª, 8ª e 10ª.